

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lello Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Regolamenti UE – modifiche agli IAS/IFRS
- 4 | Rimborsi Iva – è riconosciuto un ristoro per la prestazione della garanzia
- 4 | Restituzioni dell'IVA non dovuta – termini per l'istanza di rimborso
- 5 | Non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione per fini umanitari – modifiche alla disciplina
- 5 | Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE

Prassi

- 6 | Detrazione per lavori antisismici
- 6 | Inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall'estero di docenti e ricercatori
- 6 | Cambio valute del mese di ottobre 2017
- 6 | Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia alle royalties pagate per i diritti di utilizzazione economica di icone aventi carattere creativo e valore artistico: chiarimenti
- 7 | Prova della provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti
- 7 | Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche Iva
- 7 | Multinazionali - Scambio automatico di informazioni
- 7 | Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)
- 8 | TARI: chiarimenti sul calcolo della parte variabile
- 8 | Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46: ulteriori chiarimenti

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | Studi di settore: informazioni statistiche fino al periodo d'imposta 2016

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 9 | Codici tributo
- 9 | Causali contributo
- 9 | Modelli

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Software
- 10 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 11 | Consiglio notarile di Milano | ✓ | Emissione degli strumenti finanziari partecipativi |
| 12 | | ✓ | Diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi |
| | | ✓ | Apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi |
| | | ✓ | Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni |
| | | ✓ | Diritto di voto degli strumenti finanziari |

Ordinary Assist

13
14

	✓ Diritto di nomina di amministratori e sindaci da parte degli strumenti finanziari partecipativi
Consiglio nazionale commercialisti	✓ Revisione bilanci enti locali – schema di parere
Fondazione nazionale commercialisti	✓ Funzioni giudiziarie

Ordinary Assist

NORMATIVA

Regolamenti UE – modifiche agli IAS/IFRS

Pubblicati i seguenti Regolamenti che introducono o modificano gli IAS/IFRS:

- **Regolamento 2017/1986** - adotta l'IFRS 16 *Leasing*, volto a migliorare la rendicontazione contabile dei contratti di leasing. Le società applicano lo standard, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci l'1/1/19 o successivamente;
- **Regolamento 2017/1987** - adotta le Modifiche all'IFRS 15 *Ricavi provenienti da contratti con i clienti – Chiarimenti dell'IFRS 15*. Le modifiche mirano a precisare alcuni requisiti e a fornire un'ulteriore agevolazione transitoria per le imprese che applicano il Principio. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/18 o successivamente;
- **Regolamento 2017/1988** - adotta le Modifiche all'IFRS 4 *Applicazione congiunta dell'IFRS 9 Strumenti finanziari e dell'IFRS 4 Contratti assicurativi*. Le modifiche all'IFRS 4 mirano a rimediare alle conseguenze contabili temporanee dello sfasamento tra la data di entrata in vigore dell'IFRS 9 e la data di entrata in vigore del nuovo principio contabile sui contratti assicurativi che sostituisce l'IFRS 4 (IFRS 17).
- **Regolamento 2017/1989** - adotta le Modifiche allo IAS 12 *Imposte sul reddito – Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate*. Le modifiche sono intese a chiarire come contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito valutate al *fair value*. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/17 o successivamente;
- **Regolamento 2017/1990** - adotta le Modifiche allo IAS 7 *Rendiconto finanziario – Iniziativa di informativa* volte a chiarire lo IAS 7 per migliorare le informazioni sulle attività di finanziamento di un'entità fornite agli utilizzatori del bilancio. Le società applicano le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro 1° esercizio finanziario che cominci l'1/1/17 o successivamente.

Regolamenti UE,
(Gazzetta Ufficiale L291 del
9/11/17)

Rimborsi Iva – è riconosciuto un ristoro per la prestazione della garanzia

Ai soggetti passivi IVA di cui all'art. 38-bis, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma, è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia, una somma pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

Art. 7
Legge 20/11/17, n. 167
(G.U. n.277 del 27/11/17)

Restituzioni dell'IVA non dovuta – termini per l'istanza di rimborso

Per la restituzione dell'IVA non dovuta il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Art. 8
Legge 20/11/17, n. 167
(G.U. n.277 del 27/11/17)

Ordinary Assist

Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro 2 anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.	
Non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione per fini umanitari – modifiche alla disciplina È stata modificata la disciplina Iva delle cessioni di beni nei confronti delle PA destinati ad essere trasferiti al di fuori della UE per finalità umanitarie, aggiungendo un'ulteriore ipotesi all'art. 8, co.1, del D.P.R. n. 633/1972, laddove sono previste le fattispecie di cessioni all'esportazione non imponibili ai fini Iva. In particolare, costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio UE entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con D.M. MEF, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. In tali casi la prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.	Art. 9 <i>Legge 20/11/17, n. 167</i> <i>(G.U. n.277 del 27/11/17)</i>
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE Le seguenti disposizioni si applicano anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati UE o SEE: • credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale (art. 4 del D.L. n. 457/1997); • scomputo dalla base imponibile Irap della quota di valore attribuibile all'utilizzo delle navi se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n. 457/1997 (art. 12, co. 3, del D.lgs. n. 446/1997); • tonnage tax (art. 155, co. 1, del Tuir). Le disposizioni si applicano al rispetto di determinate condizioni e a decorrere dal periodo d'imposta dal quale entra in vigore il decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui saranno stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.	Art. 10 <i>Legge 20/11/17, n. 167</i> <i>(G.U. n.277 del 27/11/17)</i>

Ordinary Assist

PRASSI

Detrazione per lavori antisismici In risposta a quesiti concernenti un caso concreto è stato chiarito che: • per la detrazione del 70% di cui all'art. 16 del DL n. 63 del 2013 non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio e, pertanto, il contribuente se intende avvalersi della maggiore detrazione del 70 (o dell'80)% dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate; • anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche può valere il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati (la detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera); • non possono fruire di un autonomo limite di spesa gli interventi di consolidamento antisismico per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni ed, eventualmente, nella maggior misura del 70 o dell'80 %, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 63/013, in quanto tale norma non individua una nuova categoria di interventi agevolabili ma rinvia alla lett. i) del citato art. 16-bis del TUIR.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 147 del 29/11/17</i>
Inapplicabilità degli incentivi previsti per il rientro dall'estero di docenti e ricercatori È stato chiarito che i trattamenti economici previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliere - universitarie non possono essere considerati alla stregua di redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca e, pertanto, tali redditi non rientrano nell'agevolazione prevista dall'art. 44, del D.L. n. 78/2010 per il docente universitario che oltre all'attività di professore svolge anche attività assistenziale presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria. Si ricorda che nell'ipotesi in cui un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo, può fare ricorso al regime speciale per lavoratori impatriati di cui dall'art. 16 del D.lgs. 14/9/15, n. 147. In tal caso l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal Professore. Il regime speciale trova applicazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR) ed assimilati (art. 50 del TUIR) e di lavoro autonomo (art. 53 del TUIR) prodotti nel territorio dello Stato, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef nella misura del 50%.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 146 del 29/11/17</i>
Cambio valute del mese di ottobre 2017 Accertate per il mese di ottobre 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 20423 del 20/11/17</i>
Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia alle royalties pagate per i diritti di utilizzazione economica di icone aventi carattere creativo e valore artistico: chiarimenti È stato chiarito che, se alla luce dei canoni ermeneutici individuati dalla giurisprudenza, è possibile accertare il carattere creativo e il valore artistico delle opere, con conseguente accesso alla tutela del diritto d'autore, quest'ultime potranno rientrare nell'ambito applicativo del paragrafo 3 dell'art. 12 della Convenzione contro le doppie	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 143 del 22/11/17</i>

Ordinary Assist

imposizioni tra l'Italia e la Francia. In tale ipotesi, non saranno imponibili in Italia le royalties corrisposte da Alfa a favore della Fondazione Beta, sempreché, naturalmente, quest'ultima risulti esserne l'effettiva beneficiaria. Come più volte precisato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risoluzioni 24/9/03, n. 183; 24/5/00, n. 68; 10/6/99, n. 95), i sostituti d'imposta possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali previa presentazione da parte dei beneficiari del reddito della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione per fruire dell'agevolazione.	
Prova della provenienza degli utili di fonte estera percepiti dal socio italiano per il tramite di società intermedie non residenti In risposta a un quesito concernente l'interpretazione dell'art. 89, comma 3, del Tuir, con riferimento a un caso concreto di una società che detiene il 100% del capitale di una società, la quale, a sua volta, controlla interamente una terza società, è stato precisato che le delibere contestualmente adottate dalla seconda e dalla terza società dalle quali risulta che le somme distribuite da quest'ultima sono attinte da riserve non alimentate da utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata, costituiscano un supporto documentale idoneo a dimostrare che i dividendi percepiti dalla prima non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 89, comma 3, del Tuir.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 144 del 22/11/17</i>
Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che hanno omesso di presentare la comunicazione liquidazioni periodiche Iva Dettate le disposizioni relative alle modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 31/5/10, n. 78, e dell'art. 21 - bis dello stesso D.L. In particolare, l'elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni è costituito da coloro per i quali non è pervenuta la Comunicazione di liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino aver emesso fatture nello stesso periodo.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75294 del 28/11/17</i>
Multinazionali - Scambio automatico di informazioni Pubblicate le istruzioni per le multinazionali con sede in Italia tenute alla comunicazione dei dati delle società controllate, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni in materia fiscale o country by country reporting. Nel caso di gruppi di imprese multinazionali con un bilancio consolidato che riporta ricavi complessivi per almeno 750 milioni di euro, le società controllanti residenti nel nostro Paese dovranno comunicare alle Entrate i dati relativi al 2016 entro il 31/12/17. Fornite le indicazioni e le scadenze per la trasmissione dei dati, come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23/2/17 che ha disciplinato nel dettaglio l'applicazione e le condizioni dello scambio automatico di informazioni.	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 275956 del 28/11/17</i>
Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del percorso di attuazione della direttiva europea INSPIRE (direttiva 2007/2/CE, recepita con il D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32), rende disponibili alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese, ai professionisti e ai singoli cittadini le aree rappresentate nelle mappe catastali, attraverso servizi di interoperabilità basati sui più recenti standard internazionali. È attivo per pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini il nuovo servizio di navigazione geografica della cartografia catastale, finalizzata a supportare le politiche ambientali	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 271542 del 23/11/17</i>

Ordinary Assist

tramite misure che garantiscono la conoscenza, la disponibilità e l'interoperabilità delle informazioni territoriali. Tra i dati trattati nella direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi alle "Calastra parcella", corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall'Agenzia delle entrate.	
TARI: chiarimenti sul calcolo della parte variabile Fornisce chiarimenti sul calcolo della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) relativa alle utenze domestiche. I chiarimenti riguardano anche le eventuali richieste di rimborso da parte dei contribuenti.	<u>MEF, Dipartimento delle finanze, circolare n.1 del 20/11/17</u>
Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46: ulteriori chiarimenti Forniti chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni sul c.d. "super ammortamento" contenute nell'art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28/12/15, n. 208, e nell'art. 1, comma 8, della legge 11/12/16, n. 232, in tema di beni strumentali dal costo unitario non superiore ad euro 516,46; nello specifico, sono state fatte ulteriori precisazioni in merito all'ipotesi in cui il contribuente, in bilancio, decida di ammortizzare i beni in più esercizi.	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 145 del 28/11/17
In tal caso, è stato evidenziato che: - la scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 102, comma 5, del Tuir e di dedurre, quindi, quote di ammortamento annuali porta a riconoscere la maggiore deduzione solo attraverso l'applicazione, di anno in anno, dei coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988; - la scelta di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio, della corrispondente maggiorazione del 40 %. È stato, quindi, chiarito che, nella fattispecie prospettata, dal punto di vista fiscale il contribuente: - dedurrà le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell'art. 102, commi 1 e 2, del Tuir, nel rispetto del principio della previa imputazione al conto economico recato dall'art. 109, comma 4, del Tuir; - dedurrà extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio (e coerentemente con i principi espressi nella circolare n. 23/E del 2016, paragrafi 4 e 4.1).	

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
Studi di settore: informazioni statistiche fino al periodo d'imposta 2016 Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le statistiche relative agli studi di settore, aggiornate al periodo d'imposta 2016. È possibile visualizzare online i dati relativi a tutti gli studi di settore a partire dal periodo d'imposta 2011, quelli aggregati relativi agli operatori facenti parte delle categorie corrispondenti ai servizi, manifatture, professionisti e commercio, oppure le informazioni statistiche su uno qualunque dei vari studi presenti nel database delle Entrate.		Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 23/11/17
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 578 a 581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232	"6880" denominato "Credito d'imposta relativo ai versamenti effettuati in favore dei fondi speciali per il volontariato istituiti presso le regioni - art. 1, commi 578-581, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 142 del 20/11/17
CAUSALI CONTRIBUTO		
Istituzione causale contributo (EBFW) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo "EBINWELFARE"	"EBFW" denominata "Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-Assistenziale Educativo EBINWELFARE".	Agenzia delle entrate, risoluzione n. 141 del 16/11/17
MODELLI		
Imposta sostitutiva su finanziamenti	Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica	Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 270335 del 23/11/17

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
Software Disponibili i seguenti aggiornamenti: • software di compilazione F24 cumulativo riservato agli intermediari (versione 1.4.6); • software di compilazione (versione n. 2.7.5); • procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.57).	Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'16/11 al 30/11
Archivi, elenchi e altre utilità Disponibili i seguenti aggiornamenti: • codici utilizzati dagli agenti della riscossione tabella Enti Creditori/Beneficiari ed elenco Codici Entrata; • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo; • banche convenzionate Modello F24; • allegati alle Specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 ottobre 2016 (registratori telematici) nonché quelli allegati alle Specifiche tecniche del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 marzo 2017 (vending machine).	

Ordinary Assist

DOTTRINA

Emissione degli strumenti finanziari partecipativi: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di competenza sull'emissioni di strumenti finanziari partecipativi. Di seguito la massima.	<u>CNM, massima n.163</u>
<i>L'istituzione di una o più categorie di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., e l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento allegato allo statuto) disciplinanti «le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione» rientrano nella competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria, non delegabile all'organo amministrativo.</i> <i>L'assemblea straordinaria è altresì competente ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi di cui ha approvato la relativa disciplina statutaria, mentre l'effettiva emissione degli stessi (ossia l'offerta in sottoscrizione e il perfezionamento dell'apporto) costituisce attività esecutiva, rientrante nella competenza dell'organo amministrativo.</i> <i>Tuttavia, la competenza ad assumere la decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora tra le modalità e le condizioni di emissione l'assemblea straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettanti alle azioni, con ciò delegando - implicitamente o esplicitamente - all'organo amministrativo la decisione di emissione.</i> <i>La decisione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi e l'effettiva emissione degli stessi non costituiscono modificazioni statutarie e non sono soggette a pubblicità legale ai sensi dell'art. 2436 c.c., qualora siano già state approvate le relative clausole statutarie, a meno che queste ultime prevedano l'indicazione del numero e/o dell'ammontare degli strumenti finanziari partecipativi effettivamente emessi.</i> <i>In caso di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni, l'attribuzione all'organo amministrativo della facoltà di deciderne l'emissione può costituire oggetto di delega da parte dell'assemblea straordinaria con le modalità e nei limiti dell'art. 2420-ter c.c., ferma restando la necessità che l'adozione della relativa disciplina statutaria sia deliberata dall'assemblea straordinaria.</i>	
Diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di diritti patrimoniali degli strumenti finanziari partecipativi. Di seguito la massima.	<u>CNM, massima n.164</u>
<i>Gli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., possono prevedere o meno, a carico della società, l'obbligo di rimborso dell'apporto o del suo valore. Nel primo caso, l'obbligo di restituzione comporta l'iscrizione di una voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale; nel secondo caso, invece, l'apporto comporta l'iscrizione di una riserva nel patrimonio netto della società nella misura in cui esso sia iscrivibile nell'attivo dello stato patrimoniale o nella misura della riduzione del passivo reale.</i> <i>Agli strumenti finanziari partecipativi con o senza diritto al rimborso del valore dell'apporto possono essere attribuiti uno o più dei diritti patrimoniali spettanti alle azioni (diritto all'utile, diritto alla distribuzione delle riserve, diritto al riparto del residuo attivo di liquidazione) e/o altri diritti patrimoniali di diversa natura (ad esempio: interessi fissi o variabili, etc.). Salva diversa disposizione contenuta nello statuto o nel regolamento degli strumenti finanziari partecipativi allegato allo statuto, i diritti patrimoniali spettanti agli strumenti finanziari privi di diritto al rimborso del valore dell'apporto non dipendono dall'esistenza e dalla permanenza in essere della riserva costituitasi a fronte dell'apporto.</i> <i>Qualora gli strumenti finanziari partecipativi siano privi di diritti patrimoniali di natura partecipativa (diritto all'utile, diritto alla distribuzione delle riserve, diritto al riparto del residuo attivo di liquidazione), la loro qualificazione in termini di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c., è subordinata alla attribuzione di uno o più diritti amministrativi di natura partecipativa (come ad esempio il diritto di nominare un componente degli organi di amministrazione e/o di controllo, ai sensi dell'art. 2351, comma 5, c.c.).</i>	

Ordinary Assist

Apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di apporti dei sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi. Di seguito la massima.	<u>CNM, massima n.165</u>
<i>Gli strumenti finanziari partecipativi vengono di regola emessi a seguito di un apporto a favore della società, che può consistere in qualsiasi prestazione avente contenuto economico e che non richiede, anche se diversa dal denaro, la valutazione ad opera di un esperto ai sensi dell'art. 2343 c.c. o in base a uno dei parametri di cui all'art. 2343-ter c.c.</i> <i>L'apporto può precedere, essere contestuale o seguire l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, e può avvenire con tutte le modalità consentite dalla legge, ivi inclusa la compensazione, tanto legale quanto volontaria, di crediti vantati verso la società emittente.</i> <i>L'emissione di strumenti finanziari partecipativi senza apporto da parte del sottoscrittore è consentita almeno:(a) nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2349, comma 2, c.c.), e (b) nel caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi a favore di tutti i soci in via proporzionale tra loro.</i>	
Strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni. Di seguito la massima.	<u>CNM, massima n.166</u>
<i>La disciplina statutaria degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c. (quand'anche contenuta in un regolamento allegato allo statuto quale sua parte integrante) può prevedere la loro conversione in azioni di nuova emissione della medesima società, alle seguenti condizioni e modalità:</i> <i>a) gli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni devono essere offerti in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., a meno che ricorra una delle cause di esclusione o di non spettanza del diritto di opzione previste dalla legge, dovendosi in tal caso applicare la disciplina da esse conseguenti, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8, c.c., salvo il consenso unanime degli aventi diritto;</i> <i>b) l'apporto a fronte del quale vengono emessi gli strumenti finanziari partecipativi, ove diverso dal denaro, deve aver ad oggetto beni o diritti rientranti nell'area dei beni conferibili ai sensi dell'art. 2342 c.c. e deve essere oggetto di valutazione ai sensi degli articoli 2343 o 2343-ter c.c., al fine di verificare che il valore dell'apporto, al momento dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale (inclusivo di eventuale sovrapprezzo) a servizio della conversione;</i> <i>c) contestualmente all'emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni, la società deve deliberare un aumento di capitale a servizio della conversione, per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione, che non può essere superiore (tenuto conto dell'eventuale sovrapprezzo) al debito verso i titolari di strumenti finanziari partecipativi, ove essi abbiano diritto a rimborso, oppure alla riserva da iscrivere in bilancio a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, ove essi non abbiano diritto a rimborso;</i> <i>d) la conversione, qualora gli strumenti finanziari partecipativi non abbiano diritto a rimborso, comporta l'utilizzo della riserva creatasi a fronte dell'emissione degli strumenti finanziari partecipativi o di altra riserva a ciò resa disponibile dalla società e deve quindi ritenersi subordinata alla sussistenza delle medesime;</i> <i>e) qualora tuttavia le azioni della società, al momento della delibera di emissione degli strumenti finanziari partecipativi convertibili, siano prive dell'indicazione del valore nominale, è data la possibilità che la società deliberi l'emissione delle azioni a servizio della conversione senza un corrispondente aumento del capitale sociale, con conseguente incremento del numero delle azioni (al momento della conversione) a valere sul medesimo ammontare nominale del capitale sociale, venendo così meno la correlazione tra l'emissione delle nuove azioni e la sussistenza della riserva da imputare a capitale.</i>	
Diritto di voto degli strumenti finanziari: Consiglio notarile di Milano Pubblicata la seguente massima in tema di competenza all'emissioni di strumenti finanziari partecipativi. Di seguito la massima.	<u>CNM, massima n.167</u>

Ordinary Assist

Il «diritto di voto su argomenti specificamente indicati», che può essere attribuito agli strumenti finanziari partecipativi in forza della previsione dell'art. 2351, comma 5, c.c., non può dare luogo ad un'unica deliberazione formata con il conteggio indiscriminato, e riferito ad un'unica base di calcolo, delle presenze e dei voti degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi. Qualora lo statuto (o il regolamento allegato allo statuto) preveda che la volontà dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi debba formarsi in modo collegiale, pertanto, il loro diritto di voto deve essere esercitato nell'ambito di un'assemblea separata da quella degli azionisti o quanto meno deve dar luogo a una deliberazione formata con un conteggio separato dei voti degli strumenti finanziari partecipativi, a prescindere dal fatto che lo statuto (o il regolamento ad esso allegato) disponga che la riunione degli azionisti e dei titolari di strumenti finanziari partecipativi debba o possa avvenire contestualmente nel medesimo luogo.

Gli «argomenti specificamente indicati» sui quali può essere previsto il voto dei titolari di strumenti finanziari partecipativi possono consistere in particolare:

- (i) nell'esercizio di diritti e prerogative autonomamente concessi alla collettività degli strumenti finanziari partecipativi (come ad esempio la nomina di un componente degli organi sociali);
- (ii) (nell'approvazione di determinate deliberazioni di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria degli azionisti, fatta eccezione per le materie per le quali la legge non consente la previsione di maggioranze più elevate (ossia l'approvazione del bilancio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.);
- (iii) nell'autorizzazione al compimento di determinati atti da parte degli amministratori, a prescindere dal fatto che lo statuto preveda o meno l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., in riferimento ai medesimi atti di amministrazione.

All'assemblea dei titolari degli strumenti finanziari partecipativi si applica la disciplina dell'assemblea straordinaria, in forza del rinvio operato dall'art. 2376, comma 2, c.c., nei casi in cui essa debba riunirsi per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea degli azionisti che pregiudicano i diritti di una categoria di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi del primo comma dello stesso art. 2376 c.c. In ogni altro caso, lo statuto può liberamente disciplinare i profili procedurali e formali delle riunioni assembleari dei titolari di strumenti finanziari partecipativi, fermo restando che, in mancanza di apposita previsione a tal riguardo, si deve ritenere applicabile la disciplina delle assemblee straordinarie, per analogia con quanto disposto dallo stesso art. 2376 c.c. e dall'art. 2415, comma 3, c.c., per le assemblee degli obbligazionisti.

Diritto di nomina di amministratori e sindaci da parte degli strumenti finanziari partecipativi: Consiglio notarile di Milano

Pubblicata la seguente massima in tema di competenza all'emissioni di strumenti finanziari partecipativi. Di seguito la massima.

CNM, massima
n.168

Qualora agli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., sia attribuito il diritto di nominare «un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o [...] un sindaco», ai sensi dell'art. 2351, comma 5, c.c., lo statuto (o il regolamento allegato allo statuto) può liberamente disciplinare le modalità con cui tale diritto può essere esercitato, fermo restando il divieto di attribuire agli strumenti finanziari partecipativi il diritto di voto «nell'assemblea generale degli azionisti». È pertanto possibile, ad esempio, che la decisione o la deliberazione degli strumenti finanziari partecipativi dia luogo a una nomina immediatamente efficace oppure che abbia ad oggetto una nomina i cui effetti si producono contestualmente alla deliberazione assembleare di nomina dei restanti membri del nuovo organo.

Lo statuto (o il regolamento allegato allo statuto) può altresì attribuire agli strumenti finanziari partecipativi il diritto di nominare o di designare i componenti degli organi sociali che siano eventualmente cessati dalla carica, per qualsivoglia motivo, durante il mandato dell'organo di cui facevano parte.

In caso di emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, lo statuto (o il regolamento allegato allo statuto) può attribuire a ciascuna di esse il diritto di nominare o di designare «un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o [...] un sindaco», fermo

Ordinary Assist

<i>restando che il numero totale dei membri di spettanza degli strumenti finanziari partecipativi deve comunque essere inferiore alla metà dei componenti del rispettivo organo.</i>	
Revisione bilanci enti locali – schema di parere: Consiglio nazionale commercialisti Pubblicato uno schema di parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018 – 2020 degli enti locali che costituisce una traccia per la formazione del parere da parte dell'organo di revisione.	<i>CNDCEC, parere bilancio EL</i>
Funzioni giudiziarie: Fondazione nazionale commercialisti Pubblicata l'informativa periodica della fondazione commercialisti, che costituisce una ricognizione dell'attività istituzionale svolta dal CNDCEC, sulle tematiche di maggiore interesse e attualità e sulle modalità di attuazione delle linee programmatiche individuate nel programma di area delle funzioni giudiziarie. Nel lavoro dei commercialisti particolare attenzione è stata posta alla materia delle "Esecuzioni" e, più nello specifico, al regime di entrata in vigore delle previsioni contenute nell'art. 179-ter Disp. Att. c.p.c., come modificato dall'art. 5-bis del D.L. n. 59/2016, che hanno rivisitato le modalità di formazione degli elenchi dei delegati alle vendite e che hanno coniato nuovi criteri di formazione e aggiornamento per i professionisti interessati. È inoltre fornita una rassegna delle prassi e della giurisprudenza più recente in relazione a questioni discusse e controverse su alcune tematiche afferenti la materia. Infine, sono pubblicate le notizie attinenti ai più recenti provvedimenti normativi di immediato interesse e di recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In particolare, sono state esaminate alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 155/2017 recante "<i>Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza</i>", ponendo in evidenza i principi generali declinati nell'art. 2, comma 1, lett. n) relativamente alla specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, nonché le modifiche previste per la disciplina del sovraindebitamento.	<i>FNC, informativa periodica</i>